

# **BGer 5C.116/2001 vom 26. Juli 2001**

Bundesgericht, 2001-07-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_5C.116\\_2001](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5C.116_2001)

FR: TF 5C.116/2001 du 26 juillet 2001

IT: TF 5C.116/2001 del 26 luglio 2001

## **Erwägungen**

### **E. 1**

La sentenza impugnata non ha accertato il valore di lite e il convenuto non lo indica. In concreto può restare indeciso se esso raggiunge il limite di fr. 8000.-- previsto dall' art. 46 OG , poiché, come si dirà, il gravame si rivela in ogni caso irricevibile.

### **E. 2**

Giusta l' art. 43 cpv. 1 OG il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale, compresi i trattati internazionali conclusi dalla Confederazione.

Per la violazione dei diritti costituzionali dei cittadini è riservato il ricorso di diritto pubblico.

### **E. 3**

a) Il convenuto rimprovera ai giudici cantonali una violazione dell' art. 664 cpv. 1 CC per aver fissato il confine della riva pubblica alla quota di m 194, 5 sul livello del mare, senza tenere conto di un'ulteriore fascia di terreno incoltivabile. La corte cantonale ha segnatamente misconosciuto che un terreno improprio alla cultura conserva tale qualifica anche se comprende un'isola di vegetazione.

b) Giusta l' art. 664 cpv. 2 CC non sono soggetti alla proprietà privata, salvo la prova del contrario, le acque pubbliche, i terreni non coltivabili, come le rupi, le franate, i ghiacciai, i nevicati e le sorgenti che ne scaturiscono.

In concreto è opportuno rilevare che il Tribunale di appello non ha stabilito che l'attrice è riuscita a provare di essere proprietaria di terreni incoltivabili. I giudici cantonali hanno invece riconosciuto la proprietà dell'attrice su parte della superficie contesa, poiché trattasi di terreno coltivabile di cui essa ha dimostrato la titolarità. Per quanto concerne invece la delimitazione fra acque pubbliche e proprietà privata, la legislazione ticinese ha decretato che le rive pubbliche si estendono fino al massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie e comprendono in particolare la fascia di terreno priva di vegetazione permanente o soltanto con vegetazione acquatica ( art. 4 cpv. 2 LDP ). Tale definizione è conforme al diritto federale risp. alla giurisprudenza che lo applica ( DTF 123 III 454 consid. 5a). L' art. 2 del Regolamento ticinese sul demanio pubblico (RDP) precisa ulteriormente tale delimitazione nel senso che il limite delle rive pubbliche del lago Verbano è fissato alla quota di m 194, 5 sul livello del mare (cpv. 1), riservata un'estensione maggiore qualora essa sia comprovata da elementi di confine inequivocabili (cpv. 2). Nel proprio ricorso, il convenuto non sostiene che l'art. 2 RDP violi il diritto federale, ma si duole del fatto che la Corte cantonale si sia attenuta alla quota indicata nel cpv. 1 di tale norma, non tenendo conto degli altri criteri fissati dalla legislazione cantonale.

Senonché, così facendo, il convenuto non censura una violazione del diritto federale, ma si duole di un'errata applicazione del diritto cantonale, misconoscendo che siffatte critiche, inammissibili nella giurisdizione per riforma, possono unicamente essere sottoposte al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico.

#### **E. 4**

Infine, secondo il convenuto, la sentenza impugnata ha arbitrariamente constatato che il vecchio muro di proprietà dell'attrice aveva funzione di sostegno e costituiva il confine fra due proprietà private. Con tale argomentazione ricorsuale esso misconosce che il ricorso per riforma non deve criticare accertamenti di fatto (art. 55 cpv. 1 lett. c) e che giusta l' art. 63 cpv. 2 OG il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove e riservata la rettificazione d'ufficio degli accertamenti dovuti manifestamente a una svista. Ne segue che pure questa censura, diretta contro l'accertamento dei fatti operato dai giudici cantonali, si rivela inammissibile.

#### **E. 5**

Da quanto precede discende che il ricorso per riforma si rivela interamente inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'attrice, che non ha dovuto presentare una risposta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.